DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 20 ottobre 2026, n. 287

[Id A.U. 5VQ8K54]. Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, per la costruzione e l'esercizio di un sistema di accumulo dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) denominato "BESS SANT'AGATA DI PUGLIA - S2S", di potenza pari a 56,9 MW e delle opere e infrastrutture connesse sito nel comune di Sant'Agata Di Puglia (FG) – Località Masseria Palino
Proponente: S2SE NOVE S.r.l.
C.F. e P. IVA: n. 17383611005
Sede Legale: Roma (RM) - CAP 00166 - via Di Selva Candida n. 452.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica", convertito con Legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente);
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- il Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ss.mm.ii;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili" convertito con modifiche dalla Legge n. 4 del 15 gennaio 2026;
- il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.";
- il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 aprile 2026,

n. 49), che ha introdotto l'art. 10-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante misure urgenti per la risoluzione del fenomeno della saturazione virtuale delle reti elettriche;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 8 settembre 2026, n. 291, recante "Misure per il contrasto del fenomeno della saturazione virtuale della rete elettrica", ed in particolare la disciplina dell'assegnazione definitiva della capacità di rete mediante procedure competitive (open season) gestite da Terna S.p.a. e dai gestori di rete.

VISTE

- la Legge Regionale 24 settembre 2012, n. 25, recante "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere "Agenda di Genere";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l'approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2025, n. 1898 recante l'Approvazione della disciplina dell'Albo pretorio on line della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n. 69.

VISTA la nota pec, acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con il prot. n. 0398649 del 15/07/2025, con la quale **S2SE NOVE S.r.l.**, P.IVA e Cod. Fisc. n. 17383611005 (di seguito: la Proponente) ha presentato **istanza di Autorizzazione Unica** ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, per la costruzione e l'esercizio di un sistema di accumulo dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) denominato "BESS SANT'AGATA DI PUGLIA - S2S", di potenza in immissione ed in prelievo pari a 56,9 MW sito nel comune di Sant'Agata Di Puglia (FG) – Località Masseria Palino e delle opere e infrastrutture connesse;

CONSIDERATO che l'impianto autorizzabile sarà realizzato mediante l'utilizzo di 10 moduli (o Isole BESS), costituiti ciascuno da 12 container batterie collegati a 1 Power Station composta da 2 PCS (Power Conversion System) da 3,484 MW e un trasformatore 0,75/30 KV DA 7.648 KVA, più un mezzo modulo costituito da 6 container batterie collegati a 1 Power Station composta da 1 PCS e un trasformatore e sarà localizzato nel comune di Sant'Agata Di Puglia (FG) – Località Masseria Palino, nell'area identificata al Foglio n. 12, Particella n. 51 del NCEU. Le coordinate geografiche sono puntualmente indicate negli elaborati di progetto utilizzando il sistema di riferimento WGS84 e riportate nella Relazione istruttoria in allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che il progetto prevede anche le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), ricadenti nel Comune di Sant'Agata Di Puglia (FG). Tali opere di connessione alla RTN consisteranno nella realizzazione di:

1. Opere di Utenza:

- una Sottostazione di Elevazione lato Utente 30/36 kV (SSEE Utente) interna all'area di impianto BESS (che sarà localizzata al Fg. 12 - p.lla 51 del NCEU del Comune di Sant'Agata);
- un cavidotto interrato a 36 kV della lunghezza di circa 1.100 m (che sarà localizzato al Fg. 12 - p.lle 510, 346, 347, Strada Comunale del NCEU del Comune di Sant'Agata) che realizza la connessione dalla sezione AT della SSEE Utente alla sezione a 36 kV nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio";

2. Opere di Rete:

- raccordi aerei a 380 kV per l'inserimento della Nuova SE Terna in entra-esce all'elettrodotto 380 kV "Bisaccia – Deliceto" (che saranno localizzati al Fg. 12 - p.lle 113, 161, 106, 377, 303, 102, 103, 104, 508, 319, 372, 510, 299, 320, 318, 347, 311, 531, 234, 81, 30, 31, 221, 32, 83, 82, 79, 80, 364, 78, 363, 77, 76, 75, 74, 73, 331, 84, 85, 86 E 87 del NCEU del Comune di Sant'Agata);
- nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio" (che sarà localizzata al Fg. n. 12 - p.lle 318, 347 e 319 del NCEU del Comune di Sant'Agata).

Si specifica che il punto di connessione alla RTN, come confermato dal Benestare Tecnico rilasciato da Terna S.p.A. con nota prot. n. TERNA/P20250047291 del 15/04/2025 (rif. STMG cod. 202303200), depositato dalla Società in data di acquisizione dell'istanza del procedimento in oggetto (prot. regionale n. 0398649 del 15/07/2025) è previsto su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio", da inserire in entra-esce all'elettrodotto 380 kV "Bisaccia – Deliceto" con collegamento in antenna a 36 kV.
La Nuova SE Terna della RTN 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio" e i relativi raccordi a 380 kV che realizzano l'entra e esci sulla linea a 380 kV "Bisaccia-Deliceto" risultano già oggetto di precedente Autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, con Decreto Direttoriale n. 55/68/2025 del 23/12/2025 emesso in favore della Società DL BESS 1 S.r.l. (riferito all'Autorizzazione Unica per un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse).

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e dell'art. 7 del D.M. n. 291/2026, il presente provvedimento di Autorizzazione Unica costituisce il titolo abilitativo idoneo e presupposto necessario ai fini della conferma dell'efficacia della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) e della partecipazione del Proponente alle procedure di allocazione definitiva della capacità di rete;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, gli adeguamenti, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio;

CONSIDERATO che, trattandosi di un sistema di accumulo elettrochimico a batterie di tipo "stand-alone" — BESS (*Battery Energy Storage System*), il progetto è esente dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 1, comma 2-quinquies del D.L. n. 7/2002 e del D.Lgs. n. 152/2006, come asseverato dal tecnico abilitato con specifica dichiarazione in atti;

VISTA la nota prot. n. 0506272 del 18/09/2025, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della L. n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 190/2024, mediante trasmissione, agli Enti e Amministrazioni coinvolti, della documentazione progettuale in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 190/2024;

CONSIDERATA la conferenza dei servizi, indetta, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della legge n. 241/1990 nonché dell'art. 9 del d.lgs. 190/2024 da questa Amministrazione e tenutasi in data 3/04/2026;

PRESO ATTO degli ulteriori pareri e determinazioni resi dalle amministrazioni coinvolte, nei termini previsti

dal procedimento, nonché, in particolare, del verbale della Conferenza di Servizi trasmesso con nota prot. n. 0372374 del 25/06/2026;

TENUTO CONTO del conseguimento di atti di assenso e nulla osta favorevoli (spesso condizionati a prescrizioni esecutive) da parte della quasi totalità delle amministrazioni competenti che, in ogni caso, sono state invitate, entro il termine di 10 giorni dalla Conferenza decisoria, a trasmettere i propri atti conclusivi in mancanza dei quali il Responsabile del procedimento avrebbe inteso conclusi i lavori istruttori considerando acquisito l'assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. 241/1990 e del punto 4.9 delle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 933/2025;

CONSIDERATO che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 91 delle NTA del PPTR circa l'obbligo di conseguimento del titolo di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, dato che il progetto non interessa i beni tutelati dal Codice dei beni culturali (art. 134 del D. Lgs. n. 42/2004) e UCP; in tal senso, la Società ha reso in atti le asseverazioni e gli studi specialistici del caso (tra cui la Relazione Paesaggistica e lo Screening dei vincoli del PPTR), dimostrando che le opere specifiche e l'area BESS risultano completamente esterne alla perimetrazione del vincolo, azzerando qualsiasi interferenza geomorfologica diretta e superando la richiesta provinciale di un autonomo titolo paesaggistico;

CONSIDERATO, altresì, che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto BESS ricade tra quelle qualificate come idonee ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater), del D.Lgs. n. 199/2021, come attestato dal proponente con apposita asseverazione resa in data 28/11/2025;

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della L.R. 7 novembre 2022, n.28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", a vantaggio delle amministrazioni comunali territorialmente interessate e, segnatamente, la nota prot. n. 5064 del 23/06/2026, acquisita agli atti regionali con il prot. n. 0369528 in data 24/06/2026, con cui il Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) ha dichiarato di accettare gli oneri di compensazione proposti dalla società proponente nella misura del 3% dei proventi derivanti dalla valorizzazione o dall'energia prodotta precisando che l'accordo raggiunto *"…troverà compimento nella Convenzione degli Oneri Compensazione tra la S2S E Nove ed il Comune S Agata, che sarà proposta nel prossimo consiglio comunale";*

PRECISATO che tale intesa economica dovrà in ogni caso conformarsi ai parametri normativi vigenti e, segnatamente, al range percentuale previsto dall'art. 9, comma 10, lett. d) del D.Lgs. n. 190/2024, il quale dispone che le compensazioni a favore dei comuni debbano essere stabilite entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata;

CONSIDERATO, da ultimo, che resta in ogni caso preclusa la possibilità di destinare tali misure economiche al finanziamento della spesa corrente dell'Ente civico, dovendo le stesse essere vincolate, in via esclusiva, alla realizzazione di opere e interventi a diretto beneficio del territorio interessato, conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia;

RILEVATO che la procedura di dichiarazione di pubblica utilità (avviata con nota prot. n. 0501675 del 01/09/2026) si è compiuta favorevolmente, in quanto nei termini di legge non sono pervenute osservazioni e che sussistono pertanto i presupposti di legge per determinare la Pubblica Utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere nel provvedimento finale, approvando il Piano Particellare di Esproprio aggiornato allegato al progetto definitivo;

VISTA la comunicazione di conclusione attività istruttorie ai fini A.U. resa dalla Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 0572822 del 30/09/2026 con cui si è subordinato il rilascio del titolo alla regolarizzazione della documentazione finale, onere puntualmente adempiuto dalla Società proponente con nota acquisita agli atti al protocollo n. 0604027 in data 12/10/2026;

RICHIAMATO l'art. 1-quater del D.L. 29 agosto 2003, n. 239 (convertito con L. n. 290/2003), quale norma

recante principi fondamentali in materia di governo del settore energetico volti a conferire stabilità e certezza agli investimenti, che stabilisce la decorrenza del termine di dodici mesi per l'inizio lavori dal momento in cui il provvedimento diviene formalmente inoppugnabile;

RITENUTO che l'art. 1-quater D.L. 239/2003 può trovare applicazione alla fattispecie *de quo* in termini ampliativi con riferimento alle grandi infrastrutture della rete elettrica nazionale, posto che i sistemi BESS svolgono analoghe funzioni di stabilità e dispacciamento per le reti come da argomento di tale atto normativo;

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita relazione prot. n. 0617660/2026 del 19/10/2026, a firma del funzionario Ing. Marika De Leo, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1);

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

VISTI gli atti d'Ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 include gli impianti di accumulo elettrochimico tra gli impianti di energia da fonti rinnovabili per cui lo stesso decreto legislativo definisce i regimi amministrativi per il rilascio del titolo abilitativo per la costruzione e l'esercizio;

VALUTATO che gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 190/2024 sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D. Lgs. n. 190/2024 e ss.mm.ii., sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento

citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.
L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 9 del Decreto Legislativo n. 190/2024 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege,* su istanza di parte.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

ART. 1

1. La **S2SE NOVE S.r.l.**, con sede legale in Roma (RM) in via Di Selva Candida n. 452 - CAP 00166, P.IVA e Cod. Fisc. n. 17383611005, iscritta al Registro delle Imprese di Roma (RM-1714948), nella persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., **è autorizzata**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024, alla costruzione e all'esercizio di un Impianto di accumulo elettrochimico a batterie di tipo "stand-alone" — BESS (*Battery Energy Storage System*) (BESS), di potenza in immissione ed in prelievo pari a 56,9 MW, localizzato nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), (identificativi catastali e coordinate geografiche puntualmente indicati negli elaborati di progetto utilizzando il sistema di riferimento WGS84 e riportati nella Relazione istruttoria), nonché delle relative opere e infrastrutture connesse, ubicate nel medesimo territorio comunale e indispensabili al funzionamento dello stesso, subordinatamente ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli e agli atti del procedimento. È complessivamente prevista la realizzazione di:

   Opere di Utenza:

- una Sottostazione di Elevazione lato Utente 30/36 kV (SSEE Utente) interna all'area di impianto BESS;
- un cavidotto interrato a 36 kV della lunghezza di circa 1.100 m che realizza la connessione dalla sezione AT della SSEE Utente alla sezione a 36 kV nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio";

   Opere di Rete:

- raccordi aerei a 380 kV per l'inserimento della Nuova SE Terna in entra-esce all'elettrodotto 380 kV "Bisaccia – Deliceto";
- nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio".

   Il punto di connessione alla RTN dell'impianto è stabilito su una nuova Stazione Elettrica (SE) RTN a 380/150/36 kV denominata "Rocchetta Sant'Antonio", da inserire in entra-esce alla linea a 380 kV "Bisaccia – Deliceto" mediante collegamento in antenna a 36 kV, in conformità al Benestare Tecnico

rilasciato da Terna S.p.A. con nota prot. n. TERNA/P20250047291 del 15/04/2025 (rif. STMG cod. 202303200).
La medesima Nuova SE Terna 380/150/36 kV "Rocchetta Sant'Antonio" e i relativi raccordi a 380 kV costituiscono opera autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 55/68/2025 del 23/12/2025 in favore della Società DL BESS 1 S.r.l.

2. La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., nonché dell'art. 2, c. 2 del D.lgs. 190/2024, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri;
4. Fermo restando che la dichiarazione di pubblica utilità è solidale alla determinazione di rilascio del titolo autorizzativo e da essa inscindibile, si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 anche ai fini del rilascio delle proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
5. La S2SE NOVE S.r.l. è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle sole opere di connessione alla Rete, tra quelle in progetto.
6. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
7. Ove occorra, ai sensi dell'art. 9, comma 10-bis del D.lgs. 190/2024, l'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione;
8. La presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso.
9. Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i, richiamate in atti del procedimento.
10. La presente Autorizzazione Unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza;
12. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2

1. La presente Autorizzazione Unica avrà:
    a. durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
    b. durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

2. Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.
3. Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia accumulata/rilasciata da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.
4. Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

ART. 3

1. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. La società è tenuta a ultimare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata da parte della società autorizzata. Decorsi i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. Eventuali volture del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.
3. Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione lavori dell'opera collaudabile, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4

1. I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:
    a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
    b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
    c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
    d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
    e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5

1. Entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, le dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;

2. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, pena la decadenza della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett. d) del d.lgs. 190/2024, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

a. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 100,00, salvo diverso importo quantificato in seno alla Conferenza di Servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j.

ART. 6

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.
2. Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.
3. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7

1. La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché eventuali subentranti per volture, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

    a. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto, ai sensi del comma 10, lett. d) dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012, e del punto 4.22., lett. b) delle Linee Guida di cui alla DGR 933/2025. Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
    b. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
    c. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato, ove previste;
    d. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
    e. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

f. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
g. a effettuare il monitoraggio degli effetti ambientali, ove richiesto;
h. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine alle varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione salvo accesso diretto a procedura semplificata, e salvo che tali modifiche non derivino da omissioni, errori originari di progettazione e/o perimetrazione delle aree, ad esempio in ragione di una non attenta valutazione dello stato dei luoghi e delle interferenze ex ante, circostanze che le renderebbero inaccoglibili. L'accoglibilità di eventuali varianti va in ogni caso contemperata con la necessità che l'accumulo di energia rinnovabile resti finalizzabile ai target regionali e nazionali in materia di accumulo e stabilizzazione delle reti;
i. a rispettare le seguenti indicazioni in ordine al Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;
j. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
k. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
l. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012;
m. al rispetto della disciplina concernente il divieto di *pantouflage* ex art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

ART. 8

1. Restano salvi gli esiti delle procedure di assegnazione definitiva della capacità di rete (*open season*) di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 190/2024 e al D.M. 8 settembre 2026, n. 291, e le eventuali varianti che ne conseguano. Resta fermo lo scorporo delle eventuali opere di sviluppo della Rete di Trasmissione

Nazionale (RTN) ai sensi dell'art. 10-bis, commi 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 190/2024, la cui autorizzazione e realizzazione fa capo direttamente al gestore di rete Terna S.p.a.

ART. 9

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché fatti pienamente salvi ed impregiudicati i diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 10

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 11

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 12

1. Il presente provvedimento adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 16 (diconsi sedici) facciate e da un Allegato composto da n. 35 (diconsi trentacinque) facciate:
    a. rientra nelle funzioni dirigenziali;
    b. è immediatamente esecutivo;
    c. sarà pubblicato:
        i. all'Albo Telematico;
        ii. nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
        iii. sul B.U.R.P., al netto della relazione istruttoria allegata, comunque reperibile tramite le predette sezioni;
    d. sarà trasmesso a tutti i soggetti indicati nella specifica sezione dell'allegata Relazione Istruttoria ("Enti da coinvolgere per la fase di comunicazione della decisione/determinazione", rif. par. 18).
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
prot_n_0617660_2026_Stampa copia.pdf - 31c6a36ed87dcdd68a393301c7cc750a56ea7f541cb60e4b1eed335b6d867a59

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00308
Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
  Claudia Somma

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace